



# COMUNE DI TRES

Provincia di Trento

Prot. n. 3270

## Oggetto: Disciplina dell'uso di antiparassitari.

### IL SINDACO

- **Visto** il D.P.R. 3.8.1968 n. 1255 dettante norme in materia di produzione, manipolazione ed utilizzazione di antiparassitari agricoli;
- **Visto** il D.P.R. 10.09.1982 n. 915 dettante norme in materia di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
- **Vista** la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2945 dd. 10 aprile 1987, concernente provvedimenti in materia di difesa patrimonio apistico;
- **Vista** inoltre la circolare del medico provinciale di data 17 maggio 1972 n. 1277/1.5.14, e successive circolari integrative, in materia di trattamenti antiparassitari.

### ORDINA

1. È fatto obbligo usare antiparassitari esclusivamente per scopi agricoli nel più assoluto rispetto della pubblica incolumità e proprietà privata, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta dei vari pesticidi sanitari e soprattutto rispettando dosaggi e tempi di carenza; è vietato l'uso di insetticidi, acaricidi e diserbanti durante la fioritura dei frutteti.
2. E' vietato l'uso di antiparassitari nelle giornate festive nei mesi di luglio ed agosto.
3. L'uso di atomizzatori in prossimità di abitazioni, edifici pubblici o privati e luoghi a verde pubblico è vietato in una fascia di rispetto compresa in metri 50 (cinquanta) dal confine.
  - Entro tale fascia il trattamento è consentito unicamente con mezzi manuali (lance), indirizzando il getto verso il fondo agricolo.
  - Le distanze di cui sopra sono ridotte della metà utilizzando atomizzatori con dispositivi ed ugelli anti deriva certificati o posizionando delle siepi di confine con altezza minima di metri 2,5.
  - Tutti i trattamenti in prossimità delle abitazioni sono vietati dalle ore 09.00 alle ore 19.00.
  - Tutti i trattamenti in prossimità di edifici e luoghi pubblici (vie, piazze e piazzali pubblici situati all'interno del centro storico e delle aree residenziali così come individuate dal vigente PRG, cimiteri comunali e parrocchiali, campi e aree sportive, parchi pubblici e zone a verde attrezzato) sono vietati dalle ore 08.00 alle ore 19.00, quelli in prossimità di scuole sono vietati dalle ore 07.30 alle ore 18.00.
  - E' fatto obbligo all'operatore agricolo avvisare preventivamente gli abitanti delle strutture succitate dell'intervento che si accinge ad effettuare.
4. Sia in sede di preparazione che di irrorazione va evitato che le miscele antiparassitarie vadano a raggiungere edifici pubblici o privati, nonché i luoghi pubblici. I trattamenti andranno effettuati sempre in assenza di vento onde evitare che i prodotti abbiano a disperdersi altrove tramite le correnti aeree.
5. Nei fondi che si trovano lontani dalle abitazioni è comunque necessario impedire che il getto vada a raggiungere persone soprattutto lungo strade, ferrovie, passi pubblici, percorsi qualsiasi, al fine di evitare di investire con i prodotti antiparassitari persone o mezzi transitanti nelle vicinanze; qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.
6. La preparazione delle miscele è vietata nelle zone attrezzate al riempimento d'acqua degli atomizzatori (caricabotte), nonché sulle piazze, vie, in prossimità di fontane, corsi d'acqua, pozzi, opere di presa di acquedotti. Durante la circolazione su strade gli atomizzatori dotati di motore autonomo devono essere spenti. E' vietato lo spandimento di miscele antiparassitarie durante il percorrimto di strade pubbliche.
7. Il lavaggio delle attrezzature è vietato nei posti pubblici o privati evidenziati nel precedente punto 5.e comunque in luoghi in cui il prodotto potrebbe contaminare falde o corpi idrici destinati per l'approvvigionamento idropotabile. E' proibita la formazione di pozzanghere. I contenitori (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti) degli antiparassitari, a contatto con la sostanza stessa, non devono essere gettati assieme ai comuni rifiuti, ma conferiti ai soggetti autorizzati negli appositi contenitori.
8. E' vietato il deposito di letame sulla pubblica proprietà salvo autorizzazione da parte dell'ente, in ogni caso si dovrà evitare che i liquami possano inquinare corsi d'acqua o falde acquifere ovvero, invadere la pubblica proprietà. Dal 1° luglio al 31 agosto è vietato il trasporto di letame e liquami dalle ore 09.00 alle ore 18.00. Si dovrà avere la massima cura nell'evitare la loro dispersione durante il percorrimto di strade pubbliche.
9. L'inosservanza delle predette norme comporta la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 salva ed impregiudicata l'azione civile e penale (art. 650 C.P.).

### Provvede

- a dare notizia della presente mediante affissione all'albo del Comune di Tres e negli altri luoghi di pubblica affissione.
- Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione e controllo della presente ordinanza.

Tres, li 29 luglio 2009

IL SINDACO  
- f.to Corazzolla Alberto -